



COMUNE DI FIANO

(Città Metropolitana di Torino)

UFFICIO TECNICO

RELAZIONE TECNICA PER L'ESECUZIONE COMPLETA DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALI SEGRETERIA, DIDATTICA, PRESIDENZA ED AULA PROFESSORI, DELLA SCUOLA SECONDARIA SEDE DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIANO. UBICAZIONE VIA CASTELLO 7.

La presente Relazione Tecnica attiene all'esecuzione delle prestazioni tutte necessarie per la messa in opera di impianto di climatizzazione di cui all'oggetto, nel rispetto ed adempimento della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 1 - FINE ED OGGETTO DEL SERVIZIO

Presso l'Istituto Scolastico Secondario di Fiano, sede anche di Istituto comprensivo responsabile per i comuni di Fiano, Robassomero, La Cassa, Vallo e Varisella, è necessario provvedere alla realizzazione di impianto di climatizzazione al servizio di Ufficio Segreteria Generale, Ufficio DSGA, Ufficio Presidenza, Aula Professori.

Detta necessità non più prorogabile emerge dall'esposizione cardinale dei locali suddetti, tutti volti in pieno Sud, per cui le condizioni di lavoro di addetti ed operatori sono particolarmente disagiati, come segnalato anche, in più occasioni, dal RSPP dell'Istituto stesso.

L'esecuzione comporterà:

1 – progettazione dell'impianto elettrico, ovvero della linea che dall'attuale quadro elettrico generale andrà a servire le apparecchiature necessarie. Detta progettazione verrà affidata a ditta di fiducia e che già conosca lo stato dell'arte dell'impianto attuale, al fine di ottimizzarne l'esecuzione. La stessa ditta dovrà provvedere alla direzione lavori ed al rilascio di certificato di regolare esecuzione dei relativi lavori svolti come da seguente p.to 2.

2 – esecuzione dell'impianto elettrico sulla base della progettazione di cui al p.to 1, con affidamento diretto a ditta artigiana all'uopo qualificata e di fiducia di questa amministrazione; eseguiti gli stessi la ditta dovrà, altresì, rilasciare apposita dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i.

3 – esecuzione dell'impianto di climatizzazione, non necessitante di specifica progettazione, con affidamento diretto a ditta artigiana all'uopo qualificata e di fiducia di questa amministrazione; al termine dei lavori la stessa dovrà provvedere alla denuncia presso i competenti organi tecnici alla tenuta degli specifici registri concernenti l'utilizzo di gas a possibile rischio di rilascio in atmosfera. Eseguiti gli stessi la ditta dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i.

Tutte le lavorazioni avverranno possibilmente entro la stagione estiva, o nel mese di settembre, e comunque completamente terminate entro il mese di ottobre 2026.

L'intervento prevede quindi l'affidamento, secondo le relative competenze, a tre soggetti diversi. Ad ognuno di essi si intende affidato a corpo.

L'importo complessivo messo a bilancio ammonta ad € 29.000,00 (euro ventinovemila) complessivi e comprensivi di ogni voce di spesa, IVA 22% compresa. A seguire verrà esposto in modo dettagliato l'importo stabilito.

ARTICOLO 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. dell'art. 15 e dell'art. 114 del TU 36/2023 Codice degli Appalti Il responsabile unico del procedimento (RUP) indicato negli atti della procedura di affidamento

è il Geometra DEMITRI Domenico, in servizio presso il Settore Tecnico; Le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare adempimento delle prestazioni in esso comprese, sarà in capo al Geometra Patrizia Vottero.

ARTICOLO 3 - QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prestazioni erogate dagli affidatari nel corso dell'esecuzione del presente progetto saranno oggetto di verifica finale di conformità effettuata dal RUP, al fine di accertare la regolare esecuzione di tutte le prestazioni, e si concretizzeranno in una Determina ove si andranno ad approvare le dichiarazioni e certificazioni dei predetti soggetti, e ad autorizzare la liquidazione delle relative fatturazioni.

ARTICOLO 4 – OGGETTO ED IMPORTI DEL LE PRESTAZIONI RICHIESTE

Con riferimento al precedente art. 1 ed ai singoli p.ti dello stesso, si dettagliano i contenuti tecnici ed i costi stimati sinteticamente, ovvero:

p.to 1- progettazione esecutiva per l'esecuzione dell'alimentazione del nuovo impianto di climatizzazione locali Segreteria, DSGA, Presidenza, Aula Insegnanti, con rilascio finale di Regolare Esecuzione, affidato alla S.T.G. Servizi Tecnici Generali, con sede in Torino con Determina Responsabile Ufficio Tecnico n. 192 del 18.06.2026 che richiama, per importo pari ad € 1.200,00 oltre IVA 22% per € 264,00.

p.to 2- esecuzione dell'alimentazione del nuovo impianto di climatizzazione locali Segreteria, DSGA, Presidenza, Aula Insegnanti, con rilascio finale di Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i, da affidarsi a ditta artigiana qualificata al riguardo per importo, come determinato dal Quadro Economico del progetto di cui al p.to 1, pari ad € 2.184,80 oltre IVA 22% per € 480,66.

p.to 3 – esecuzione del nuovo impianto di climatizzazione nei locali Segreteria, DSGA, Presidenza, Aula Insegnanti, comportante in particolare:

a – fornitura ed installazione di impianto triale Samsung Avant Windfree S2 con unità interne da 9.000 + 9.000 + 12.000 btu e con unità esterna AJ052TXJ3KG (al servizio dei locali Segreteria, D.S.G.A., Presidenza).

b – fornitura ed installazione di impianto monosplit Samsung Avant Windfree S2 con unità interna da 12.000 btu e con unità esterna AR70F12C1AWXEU (al servizio del locale Aula Insegnanti).

c – installazione tubazioni del gas dalle unità esterne a quelle interne, e delle tubazioni di scarico condensa.

d- installazione pannelli e guide in legno per installazione unità interne e relative canalizzazioni.

e – creazione vuoto nei sistemi installati, collaudi, prove di tenuta varie.

f – installazione di trabattello a norma di legge e di mezzi di ausilio al sollevamento, per esecuzione dei lavori in sicurezza.

g – rilascio dichiarazione di conformità, iscrizione nuovi impianti alla banca dati fgas idrocarburi e al catasto impianti termici obbligatori ai sensi di legge in materia, con rilascio finale di Dichiarazione di Conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e s.m.i, da affidarsi a ditta artigiana qualificata al riguardo per importo, per importo stimato in base a indagini di mercato sviluppata dall'ufficio tecnico c.le pari ad € 11.000,00 oltre IVA 22% per € 2.420,00.

Gli importi risultano quindi pari a:

1 - € 1.200,00 spese tecniche esterne

2 - € 2.184,80 + 11.000,00 = € 13.184,80, esecuzione impianti elettrico e di climatizzazione

3 - € 264,00 + € 480,66 + € 2.420,00 = € 3.164,66 IVA 22% su spese tecniche esterne, impianto elettrico, impianto climatizzazione.

Per il servizio di cui si tratta la ditta dovrà produrre al comune il proprio Piano Operativo di Sicurezza POS. Si da atto che non dovrà essere prodotto il DUVRI in quanto tutte le lavorazioni verranno eseguite senza presenza di personale scolastico negli ambiti di

lavorazione. Gli oneri per la sicurezza si intendono comunque ricompresi nell'importo di gara.

ARTICOLO 5 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Tenuto conto delle lavorazioni richieste, il comune si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell'affidatario nell'esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario di applicare, previa contestazione ed eventuale contraddittorio, una penale pecuniaria di importo pari all'uno per cento dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo, il comune potrà risolvere il contratto in danno dell'affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento. L'affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né evitare le altre conseguenze previste dal presente FPC per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'affidatario, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione dei contratti conseguenti alla presente Relazione Tecnica è disciplinata dall'articolo 190 del Codice 36/2023. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'affidatario per i movimenti finanziari relativi alla presente Relazione Tecnica del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità del contratto, in quanto compatibili.

ARTICOLO 7 - RECESSO UNILATERALE

Il recesso dal contratto è disciplinato dall'articolo 190 del Codice. Fermi i casi di recesso obbligatorio, il Comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento

delle prestazioni relative al servizio eseguito nonché del decimo dell'importo del servizio non eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto del servizio eseguito. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da parte del RUP, con posta elettronica certificata, da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna il servizio e ne verifica la regolarità. Il preavviso di recesso indica le sopravvenute ragioni di pubblico interesse poste alla base del medesimo e prevede la facoltà, per l'affidatario, di far pervenire memorie e documenti entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso è assunto con atto motivato del dirigente del Settore provinciale competente.

ARTICOLO 8 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'affidatario richiede la forma scritta, a pena di nullità. L'affidatario non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 120 del Codice 36/2023 e s.m.i. Il Comune, qualora nel corso dell'esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui all'art. 2 della presente Relazione Tecnica fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto (cd. quinto d'obbligo).

ARTICOLO 9 - PAGAMENTI

L'affidatario dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore e, in genere, di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo. Il comune non erogherà, pertanto, alcun rimborso delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte. L'importo contrattuale viene corrisposto all'affidatario, dietro presentazione di fattura, interamente a fine lavori previa dichiarazione finale di regolare esecuzione rilasciata dal Responsabile Ufficio Tecnico, nelle forme di legge. Il predetto compenso è inoltre relativo a tutte le attività – nessuna esclusa – rese nell'interesse, in nome e per conto dell'affidatario. Il pagamento del corrispettivo sarà disposto sul conto dedicato che verrà indicato in sede di fatturazione dall'affidatario, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010.

ARTICOLO 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I dati personali conferiti dall'affidatario saranno raccolti e trattati ai fini della stipula e della gestione del contratto secondo le finalità e le modalità di cui al Reg.to UE 2016/679. I predetti dati potranno essere comunicati:

- al personale del Comune interessato al presente procedimento;
- ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 11 - TRATTAMENTO DATI

Per quanto riguarda la documentazione, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della piattaforma che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente preposto dal Comune. Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 28 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 29 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile "esterno" del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Fiano. A seguito della designazione, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli "Incaricati del Trattamento" che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'affidatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte nel contratto. È vietata, da parte dell'affidatario, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di legge. L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al comune ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi. Stante la tipologia dei lavori in argomento, non viene ammesso il subappalto.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento della fattura (ai sensi del d.P.R. 633/1972 e s.m.i) avrà luogo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, previa verifica della regolarità della prestazione. Ai sensi del Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2013 n. 55 e dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dal 31 marzo 2015 il Comune di Fiano accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito www.fatturepa.gov.it. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda il comune di Fiano, è il seguente: Codice Univoco Ufficio UFFDXQ. Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

- il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;
- nel campo "altre informazioni" riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione e quello del relativo impegno contabile. Il comune di Fiano non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG. L'allegato B "Regole Tecniche" al citato D.M. 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla

Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C "Linee Guida" del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto l'affidatario è invitato a consultare il sito www.fatturepa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito www.certificazionecrediti.mef.gov.it. Il Comune non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell'affidatario della procedura sopra indicata. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e del decreto-legge 187 del 12/11/2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione al Comune di Fiano. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto articolo 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Fiano.

ARTICOLO 14 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario deve ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative come pure osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente appalto. L'affidatario si impegna inoltre a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura. L'affidatario assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto della presente Relazione Tecnica, nonché ogni responsabilità per danni o infortuni che possono essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività relativa, direttamente o indirettamente, alle prestazioni oggetto della presente Relazione Tecnica. L'affidatario si impegna altresì ad osservare tutti gli obblighi di prevenzione e di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario si obbliga a mantenere indenne il Comune di Fiano ed i suoi funzionari in relazione ad ogni e qualsiasi pretesa avanzata da terzi derivante, direttamente o indirettamente, dalle prestazioni conseguenti al presente documento.

ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del contratto. Tale obbligo non riguarda tuttavia i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché gli atti ed i documenti che

l'affidatario fornirà in esecuzione delle prestazioni contrattuali e che verranno divulgati sul sito internet del comune. L'affidatario si obbliga a dare istruzioni al proprio personale ed ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni, di qualunque genere, di cui verranno a conoscenza in connessione con le prestazioni previste dalla presente Relazione Tecnica vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando, nel contempo, la trasparenza dell'attività svolta.

ARTICOLO 16 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La stipula del contratto avverrà su apposita piattaforma MEPA o TRASPARE, salva la possibilità per il comune di derogare da tale modalità ove la soglia dell'importo dell'incarico da affidare lo consenta ai sensi di legge, con determine di contrattazione ove necessaria, e di affidamento lavori. Il servizio sarà attivato da apposita lettera d'ordine trasmessa all'operatore economico, unitamente alla presente Relazione Tecnica, nonché dagli altri atti e documenti eventualmente necessari. Il comune non erogherà comunque alcun rimborso delle spese né alcuna altra indennità per le trasferte, intendendosi il compenso di cui all'art. 6 onnicomprensivo di ogni spesa, al netto dell'IVA di legge. Restano a carico dell'affidatario tutti i rischi connessi all'espletamento del lavoro.

ARTICOLO 17 - ADEGUAMENTI DEI PREZZI

Il corrispettivo offerto dall'affidatario in sede di procedura rimane fisso ed invariabile per tutto il periodo di durata del contratto.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal comune di Fiano. Qualsiasi riserva, da parte dell'affidatario, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l'ha originata, mediante lettera da comunicare Per posta elettronica certificata indirizzata al direttore dell'esecuzione del contratto. Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta. Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l'affidatario non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. L'esame delle riserve avviene prima del pagamento della rata in cui è pervenuta la riserva, senza interessi moratori in favore dell'affidatario.

ARTICOLO 19 - INDIPENDENZA DELL'AFFIDATARIO E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

L'affidatario eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni affidategli con il contratto sottoscritto all'esito della procedura. L'affidatario dovrà dichiarare, all'atto della stipula del contratto, di non essere dipendente del comune di Fiano nonché di essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del medesimo. L'affidatario dovrà impegnarsi espressamente, all'atto della stipula del contratto, a non assumere, per tutta la durata del contratto medesimo – pena la risoluzione – alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie oppure stragiudiziali intraprese contro il comune di Fiano.

ARTICOLO 20 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario è obbligato, e dovrà esibire in qualunque momento qualora richiesta, la dimostrazione del possesso di idonea e specifica polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività affidatagli.

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante ricorso all'accordo bonario di cui all'articolo 206 del Codice ovvero, in mancanza di accordo, deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro di Ivrea. È escluso l'arbitrato.

Il Quadro Economico QE, risulta il seguente:

- Importo lavori esecuzione impianto di climatizzazione	€	11.000,00
- IVA 22% sull'importo lavori impianto di climatizzazione	€	2.420,00
- Importo lavori esecuzione impianto elettrico	€	2.184,80
- IVA 22% sull'importo lavori impianto elettrico	€	480,66
- Spese tecniche progettuali per alimentazione nuovo impianto da parte della S.T.G. Servizi Tecnici Generali & C. s.a.s. corrente in Torino	€	1.200,00
- IVA 22% su spese tecniche € 1.200,00	€	264,00
- Incentivo di cui art. 45 e all. I.10 del D.Lgs 36/2023 sui lavori (11.000,00+2.184,80)	€	263,70
- Imprevisti	€	<u>1.186,84</u>
TOTALE LAVORO	€	19.000,00

Fiano, lì 22 luglio 2026

Geom. Patrizia Vottero

Patrizia Vottero



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(geom. DEMITRI Domenico)

[Handwritten signature of Domenico Demitri]